Del. n. 217/2016/PAR



Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA presidente

Paolo PELUFFO consigliere, relatore

Marco BONCOMPAGNI consigliere

Mauro NORI consigliere

nell’adunanza del 24 novembre 2016,

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO il relatore, Cons. Paolo Peluffo;

FATTO

Il Consiglio delle autonomie locali, con nota prot. n. 35696 del 10 giugno 2016, ha inoltrato alla Sezione una richiesta di parere, formulata dal sindaco del comune di Massa.

L’ente chiede alla Sezione se, alla luce dell’art. 1 c. 219 della l. 208/2015, sia consentito il conferimento di incarichi a tempo determinato ex art. 110 c. 1 del d.lgs. 267/2000 per posti resisi vacanti dopo il 1 gennaio 2016, solo nel caso in cui la struttura dell’ente sia stata oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015, con riduzione dei posti dirigenziali.

DIRITTO

Occorre verificare in via preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica.

Nel caso in esame, la richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.

Parimenti, risulta sussistente il profilo oggettivo, trattandosi di quesito rientrante nell’ambito della contabilità pubblica, connotato da generalità ed astrattezza e tale da non determinare interferenze rispetto all’attività gestionale dell’ente.

Tanto premesso, è possibile affrontare il merito della richiesta, che verte sulla corretta delimitazione dell’ambito applicativo della disciplina in materia di dirigenza, di cui all’art 1, c. 219, legge 208/2015 (legge di stabilità del 2016).

La disposizione prevede che “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 […], sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche […] vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti”.

La norma indica poi alcune tassative eccezioni: “Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma”.

L’art. 1 c. 219 citato, applicabile anche agli enti locali, ricomprende nel vincolo di indisponibilità anche gli incarichi dirigenziali “a contratto” di cui all’art 110 c. 1 T.U.E.L. Tale fattispecie, infatti, non solo non rientra tra le eccezioni previste in modo tassativo, ma, inoltre, è sicuramente annoverabile nella disciplina “di chiusura” prevista nell’ultima parte della norma, laddove essa fa riferimento ad “ogni altro caso” (in senso conforme: delibera 87/2016 Sezione Controllo Lazio; delibera 73/2016 Sezione Controllo Puglia).

\* \* \*

Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Massa, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 35696 del 10 giugno 2016.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Massa e al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 24 novembre 2016

 L’estensore Il presidente

f.to Paolo Peluffo f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 24 novembre 2016

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Claudio Felli